

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2025, n. 081/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25.

- | | |
|---------|---|
| Art. 1 | Modifica all'articolo 1 del DPREg 25/2023 |
| Art. 2 | Modifiche all'articolo 2 del DPREg 25/2023 |
| Art. 3 | Modifica all'articolo 5 del DPREg 25/2023 |
| Art. 4 | Modifiche all'articolo 8 del DPREg 25/2023 |
| Art. 5 | Modifica all'articolo 10 del DPREg 25/2023 |
| Art. 6 | Modifiche all'articolo 11 del DPREg 25/2023 |
| Art. 7 | Modifiche all'articolo 12 del DPREg 25/2023 |
| Art. 8 | Modifiche all'articolo 15 del DPREg 25/2023 |
| Art. 9 | Modifica alla rubrica del Capo IV del DPREg 25/2023 |
| Art. 10 | Modifiche all'articolo 17 del DPREg 25/2023 |
| Art. 11 | Inserimento dell'articolo 17 bis al DPREg 25/2023 |
| Art. 12 | Modifiche all'articolo 18 del DPREg 25/2023 |
| Art. 13 | Modifiche all'articolo 24 del DPREg 25/2023 |
| Art. 14 | Modifiche all'articolo 27 del DPREg 25/2023 |
| Art. 15 | Modifiche all'articolo 31 del DPREg 25/2023 |
| Art. 16 | Sostituzione dell'allegato C del DPREg 25/2023 |
| Art. 17 | Disposizioni transitorie |
| Art. 18 | Entrata in vigore |

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 del DPREg 25/2023)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25 (Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012) dopo le parole: <<"finanziamenti agevolati Capitalizzazione">> sono aggiunte le seguenti: <<, e finanziamenti agevolati per sostenere processi di successione nella gestione d'impresa mediante operazioni di management buyout e workers buyout, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Buyout">>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 del DPREg 25/2023)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 1 della lettera h) del comma 1 dopo le parole: <<beni mobili,>> sono inserite le seguenti: <<la data del primo ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza,>>;
- b) al numero 3 della lettera h) del comma 1 dopo le parole: <<acquisizione di servizi,>> sono inserite le seguenti: <<la data del primo contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza,>>;
- c) dopo la lettera dd quater) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
 - <<dd quinquies) società veicolo: società di capitali, le cui quote o azioni sono di proprietà per almeno i tre quinti di manager o di lavoratori della società bersaglio, che è costituita allo scopo di acquisire almeno la maggioranza assoluta delle quote o azioni di quest'ultima per effettuare successivamente la fusione delle due società, così realizzando la società rigenerata;
 - dd sexies) società bersaglio: società di capitali, con una o più sedi operative stabilite nel territorio regionale;
 - dd septies) società rigenerata: società di capitali che risulta dalla fusione tra la società veicolo e la società bersaglio avente lo scopo di realizzare nel territorio regionale un programma di mantenimento e sviluppo dell'attività economica svolta nelle sedi operative sul territorio regionale della società bersaglio;
 - dd octies) manager: soggetto che, all'interno della società bersaglio, cura e dirige gli interessi della stessa, con ruolo di amministratore o qualifica di dirigente o quadro i cui requisiti sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali ovvero aziendali;
 - dd nonies) lavoratori: personale alle dipendenze della società bersaglio con contratto di lavoro subordinato che non ha qualifica di dirigente o quadro.>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 5 del DPREg 25/2023)

1. Dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono aggiunte le seguenti parole: <<Le richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo decadono dopo il decorrere dei due esercizi finanziari successivi a quello di presentazione alla Segreteria nel caso in cui entro tale periodo l'intervento agevolativo non possa essere deliberato per insufficienza di fondi.>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 8 del DPREg 25/2023)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: << 5 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<5, 6 e 6 bis>>;
- b) all'inizio del comma 5 sono inserite le seguenti parole: <<Salvo quanto previsto al comma 6 bis>> e dopo la parola: <<Capitalizzazione,>> sono inserite le seguenti: <<dei finanziamenti agevolati Buyout,>>;
- c) all'inizio del comma 6 sono inserite le seguenti parole: <<Salvo quanto previsto al comma 6 bis>> e dopo la parola: <<Microcredito>> sono inserite le seguenti: <<e Capitalizzazione>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 10 del DPREg 25/2023)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Buyout le società veicolo iscritte nel Registro delle imprese, aventi sede legale o unità locale sul territorio regionale.>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 11 del DPREg 25/2023)

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. I finanziamenti agevolati FRIE hanno un ammortamento minimo di 5 anni. La soglia massima dell'ammortamento dei finanziamenti agevolati FRIE è pari a 15 anni.>>;
- b) al comma 7 le parole: <<L'importo massimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<La soglia massima>>;
- c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2/2012, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati FRIE

sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite dai commi 5 e 7.>>;

- d) al comma 8 dopo le parole: <<2023/2831>> sono inserite le seguenti: <<e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 del DPRReg 25/2023)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo hanno un ammortamento minimo di 5 anni. La soglia massima dell'ammortamento dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo è pari a 25 anni.>>;
- b) al comma 6 le parole: <<L'importo massimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<La soglia massima>>;
- c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2/2012, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite dai commi 4 e 6.>>;
- d) al comma 7 dopo le parole: <<2023/2831>> sono inserite le seguenti: <<e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 15 del DPRReg 25/2023)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I finanziamenti agevolati Microcredito hanno un ammortamento minimo di 3 anni. La soglia massima dell'ammortamento dei finanziamenti agevolati Microcredito è pari a 10 anni.>>;
- b) al comma 4 le parole: <<L'importo massimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<La soglia massima>>;
- c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2/2012, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati Microcredito sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite dai commi 2 e 4.>>;
- d) al comma 5 dopo le parole: <<2023/2831>> sono inserite le seguenti: <<e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

Art. 9

(Modifica alla rubrica del capo IV del DPREg 25/2023)

1. Alla rubrica del Capo IV del decreto del Presidente della Regione 25/2023 dopo la parola: <<Capitalizzazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e finanziamenti agevolati Buyout>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 17 del DPREg 25/2023)

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 le parole: <<in ordine al quale la società beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione>> sono sostituite dalle seguenti: <<di seguito denominato "programma aziendale">> e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Ai fini della realizzazione del programma aziendale, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 13.>>;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. I finanziamenti agevolati Capitalizzazione hanno un ammortamento minimo di 3 anni. La soglia massima dell'ammortamento dei finanziamenti agevolati capitalizzazione è pari a 15 anni.>>;
- d) al comma 6 la parola: <<il>> è sostituita dalle seguenti: <<fino al>>;
- e) al comma 7 le parole: <<L'importo massimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<La soglia massima>>;
- f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2/2012, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite dai commi 5 e 7.>>.

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 17 bis al DPREg 25/2023)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis

(Finanziamenti agevolati Buyout)

1. L'intervento agevolativo è deliberato dal Comitato di gestione a fronte dell'impegno da parte della società veicolo ad acquisire almeno la maggioranza assoluta delle quote o delle azioni della società bersaglio nonché a procedere alla successiva fusione con la società bersaglio per realizzare la società rigenerata.

2. L'erogazione del finanziamento agevolato Buyout è condizionata all'effettiva acquisizione della maggioranza assoluta delle quote o delle azioni della società bersaglio, con saldo al perfezionarsi della fusione per realizzare la società rigenerata, come specificato nelle convenzioni. In ogni caso, la fusione deve avvenire entro due anni dalla deliberazione dell'intervento agevolativo da parte del Comitato di gestione.

3. Il finanziamento agevolato Buyout è finalizzato alla realizzazione nel territorio regionale di un programma di mantenimento e sviluppo dell'attività economica svolta nelle sedi operative sul territorio regionale dalla società bersaglio al momento della richiesta trasmessa dalla banca convenzionata.

4. I finanziamenti agevolati Buyout coprono fino al 100 per cento del valore di acquisizione delle quote o delle azioni della società bersaglio da parte della società veicolo. La congruità del valore di acquisizione delle quote o delle azioni è attestata da valutazione redatta da esperto indipendente rispetto alla società bersaglio e alla società veicolo, scelto dall'istituto finanziario convenzionato. Non è ammissibile l'acquisizione delle quote o azioni della società bersaglio nel caso in cui siano di proprietà dei soci della società veicolo.

5. I finanziamenti agevolati Buyout hanno un ammortamento minimo di 3 anni. La soglia massima dell'ammortamento dei finanziamenti agevolati Buyout è pari a 7 anni.

6. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore, L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Buyout è pari a 200.000 euro. La soglia massima dei finanziamenti agevolati Buyout in essere a favore dei medesimi beneficiari è pari a 3 milioni di euro.

7. In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2/2012, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati Buyout sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite dai commi 5 e 6.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 18 del DPR 25/2023)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. I finanziamenti agevolati Consolidamento hanno un ammortamento minimo di 3 anni. La soglia massima dell'ammortamento dei finanziamenti agevolati Consolidamento è pari a 10 anni. I finanziamenti agevolati Liquidità hanno un ammortamento minimo di 1 anno. La soglia massima dell'ammortamento dei finanziamenti agevolati Liquidità è pari a 6 anni. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità è pari a 25 mila euro. La soglia massima dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 500 mila euro.>>;

- b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
<<9 bis. In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2/2012, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite dal comma 9.>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 24 del DPRReg 25/2023)

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto del programma aziendale, per 5 anni dalla data di completamento del programma se beni immobili e per 3 anni dalla data di completamento del programma se mobili, materiali o immateriali.>>;
- b) al comma 2 le parole: <<al comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1 e 1 bis>>;
- c) al comma 3 le parole: <<al comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1 e 1 bis>>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 27 del DPRReg 25/2023)

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
<<b bis) nel caso di finanziamenti agevolati Capitalizzazione mantenere attive le sedi operative nelle quali è realizzato il programma aziendale per la durata nel caso di PMI di 3 anni e nel caso di grandi imprese di 5 anni dalla data di conclusione del programma;>>;
- b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) nel caso dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione e dei finanziamenti agevolati Consolidamento, dei finanziamenti agevolati Liquidità e dei finanziamenti agevolati Buyout, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere le sedi operative di cui agli articoli 17, comma 4, 17 bis, comma 3, e 18, comma 3, attive per tutta la durata del finanziamento agevolato;>>;
- c) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<d bis) realizzare il programma aziendale.>>;
- d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nel caso dei finanziamenti agevolati Buyout:
a) i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di adempiere alle operazioni descritte all'articolo 17 bis);

b) i soci della società rigenerata, qualora già manager o lavoratori della società bersaglio, hanno l'obbligo di mantenere le quote o le azioni per i 5 anni successivi alla data di acquisizione, salvo la possibilità di vendita e acquisto tra loro.>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 31 del DPRReg 25/2023)

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 25/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: << dell'intervento agevolativo concernente il >> sono sostituite dalla seguente: << del >>;
- b) al comma 2 le parole: << L'inosservanza >> sono sostituite dalle seguenti: << Nel caso in cui la revoca del finanziamento sia dovuta esclusivamente all'inosservanza >>, dopo le parole: << lettere b) >> sono inserite le seguenti: << , b bis) >> e le parole: << comporta la revoca dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento >> sono sostituite dalle seguenti: << il finanziamento è restituito >>;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. L'annullamento della contribuzione integrativa ai sensi dell'articolo 30, comma 1, comporta la restituzione dell'intera somma erogata. >>;
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<< 3 bis. La revoca della contribuzione integrativa ai sensi dell'articolo 30, comma 2, comporta la restituzione della stessa per una quota proporzionale al rapporto tra le somme mutate non ancora restituite al momento della revoca e l'importo del finanziamento agevolato determinato in sede di deliberazione dell'intervento agevolativo. >>;
- e) al comma 4 le parole: << L'inosservanza >> sono sostituite dalle seguenti: << Nel caso in cui la revoca della contribuzione integrativa sia dovuta esclusivamente all'inosservanza >> e le parole: << comporta la revoca della contribuzione integrativa >> sono sostituite dalle seguenti: << la contribuzione integrativa è restituita >>.

Art. 16

(Sostituzione dell'Allegato C al DPRReg 25/2023)

1. L'Allegato C al DPRReg 25/2023 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Le richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo già presentate alla Segreteria alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono dopo il decorrere dei due esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento,

nel caso in cui l'intervento deliberativo non possa essere deliberato per insufficienza di fondi.

2. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento è sospesa fino alla data del giorno successivo all'approvazione con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, dello schema di convenzione che, per l'attuazione degli interventi agevolativi, implementa le relative modifiche all'articolo 17 del DPRReg 25/2023. Fino alla data indicata dal primo periodo alle domande e alle richieste di finanziamento agevolato Capitalizzazione, rispettivamente presentate dai soggetti beneficiari alle banche convenzionate e trasmesse dalle banche convenzionate al Comitato di gestione, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del DPRReg 25/2023 come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del presente regolamento.

3. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 bis dell'articolo 11, del DPRReg 25/2023, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati FRIE corrispondono alle soglie di cui rispettivamente al comma 5 e al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 11 del DPRReg 25/2023 come modificato dal presente regolamento.

4. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 12 del DPRReg 25/2023, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo corrispondono alle soglie di cui rispettivamente al comma 4 e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del DPRReg 25/2023 come modificato dal presente regolamento.

5. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 bis dell'articolo 15 del DPRReg 25/2023, come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati Microcredito corrispondono alle soglie di cui rispettivamente al comma 2 e al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 del DPRReg 25/2023 come modificato dal presente regolamento.

6. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 bis dell'articolo 17 del DPRReg 25/2023, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione corrispondono alle soglie di cui rispettivamente al comma 5 e al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 17 del DPRReg 25/2023 come modificato dal presente regolamento.

7. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9 bis dell'articolo 18 del DPRReg 25/2023, come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolati Consolidamento e finanziamenti agevolati Liquidità corrispondono alle soglie del comma 9 dell'articolo 18 del DPRReg 25/2023 come modificato dal presente regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
Sostituzione dell'Allegato C al DPR 23/2025 di cui all'articolo 16

<<Allegato C
(riferito all'articolo 10, comma 2, lettera b)

Attività di servizi

Ateco2007	Dizione Ateco 2007
	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale
52.29	Altre attività di supporto ai trasporti
	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20.3	Studi di registrazione sonora
	Attività di programmazione e trasmissione
60.1	Trasmissioni radiofoniche
60.2	Programmazione e trasmissioni televisive
	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
62.0	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
63.9	Altre attività dei servizi d'informazione
	Attività immobiliari
68.1	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.2	Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing
68.3	Attività immobiliare per conto terzi
	Attività legali e contabilità
69.20.1	Attività degli studi commerciali, tributari e revision contabile
69.20.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci

Ateco2007	Dizione Ateco 2007
	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
70.2	Attività di consulenza gestionale
	Ricerca scientifica e sviluppo
72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
	Pubblicità e ricerche di mercato
73.1	Pubblicità
73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
74.20.1	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.3	Traduzione e interpretariato
	Attività di noleggio e leasing operativo
77.1	Noleggio di autoveicoli
77.2	Noleggio di beni per uso personale e per la casa
77.3	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
78.10	Attività di agenzie di collocamento
78.20	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
78.30	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane
	Servizi di vigilanza e investigazione
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.3	Servizi investigativi privati
	Attività di servizi per edifici e paesaggio
81.1	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
82.19	Servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.2	Attività dei call center
82.3	Organizzazione di convegni e fiere
82.91	Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali
82.99	Altri servizi di supporto alle imprese nca
	Istruzione
85.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.3	Scuole e corsi di lingua
85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
85.60	Attività di supporto all'istruzione

Ateco2007	Dizione Ateco 2007
	Sanità e assistenza sociale
86.2	Servizi degli studi medici e odontoiatrici
86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
86.10	Servizi ospedalieri
87.10	Strutture di assistenza infermieristica residenziale
87.20	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali
87.30	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.10	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
88.99	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
	Attività creative, artistiche e di intrattenimento
90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
93.11	Gestione di impianti sportivi
93.13	Palestre
	Altre attività di servizi per la persona
93.2	Attività ricreative e di divertimento
96.01.2	Altre lavanderie, tintorie
96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.01	Servizi dei centri per il benessere fisico

>>